

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE IN MATERIA DI SOSPENSIONE O REVOCA O PROVVEDIMENTI CHE INCIDONO SULLA PATENTE (TERMINI, DECLASSAMENTI, ADATTAMENTI)

art. 119 , 5° comma, del DPR 495/92 come modificato dall'art. 23, della legge n. 120/2010

Il ricorso va presentato all'Unità Sanitaria territoriale di RFI Spa con raccomandata A/R, allegando il certificato medico della Commissione Patenti e ogni altra documentazione sanitaria che si ritenga utile.

Qualora l'Unità Sanitaria territoriale di RFI Spa pervenga ad una diversa e più favorevole valutazione medica, l'interessato dovrà far pervenire la nuova certificazione direttamente agli Uffici della Motorizzazione per annullare o comunque modificare i provvedimenti della Commissione Patenti.

L'interessato deve produrre la nuova certificazione più favorevole emessa dagli organi sanitari delle F.S. entro il termine massimo di 120 giorni.

La produzione del certificato degli organi sanitari della Soc. RFI oltre il termine massimo di 120 giorni sopra indicato comporterà la stabilizzazione della valutazione della Commissione Patenti. Tuttavia, qualora l'utente dimostri di aver tempestivamente e nei termini richiesto la visita medica agli organi sanitari della Soc. RFI ed il ritardo nella produzione della certificazione sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per l'espletamento della visita stessa, l'Ufficio della Motorizzazione potrà comunque procedere, in caso di esito più favorevole, al riesame in autotutela della certificazione della Commissione Patenti.

Ulteriori informazioni anche sul sito www.rfi.it alla voce "Le nostre attività" - Servizi sanitari - Le strutture aperte al pubblico.

In alternativa esiste anche la possibilità di esperire direttamente ricorso al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato.